



Decreto n. 3808

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico, per il triennio accademico 2015-2018;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29.09.2015, che ha fissato per i giorni 24 e 25 novembre le operazioni di voto per l'elezione di che trattasi;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni **24 e 25 novembre 2015** le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2015-2018.

Art. 2 – Eligendi

Il numero degli eligendi è pari a tre.

Art. 3 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi i Dirigenti e coloro che sono comandati o distaccati presso altra amministrazione, nonché gli esperti linguistici regolarmente in servizio.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature, **ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/esperti linguistici a tempo determinato.**

Art. 5 – Esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

In particolare, sono esclusi dall'elettorato passivo i candidati che, eletti nel triennio precedente, abbiano espletato il mandato per un periodo pari o superiore alla durata di due mandati elettivi consecutivi nel medesimo Organo.

Art. 6 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica, contenente il calendario delle operazioni di voto e l'ubicazione dei seggi.

Art. 7 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del luogo di servizio, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 7 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 8 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e devono essere proposte in forma scritta da chiunque abbia diritto al voto, **nei giorni 11 e 12 novembre 2015 dalle ore 09,00 alle ore 13,00**, presentando al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale, apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura, corredato di copia del documento d'identità valido del/i presentatore/i e del candidato.

Art. 9 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, entro e non oltre il **entro il 16 novembre**.

Art. 10 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 11 – Seggi elettorali e operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle **ore 14,00** del giorno **23 novembre 2015**, per le operazioni preliminari. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore **9,00** del giorno **24 novembre** e proseguono ininterrottamente sino alle ore **18,00** dello stesso giorno, per riprendere alle ore **9,00** del giorno **25 novembre** e proseguire fino alle **ore 14,00** del medesimo giorno.

È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Al personale è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, a seggio unificato, il giorno **26 novembre** alle ore **9,00**, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 12 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione può essere trasmesso dal candidato all'Ufficio elettorale **entro e non oltre il 19 novembre** ovvero consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 13 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una preferenza.

Art. 14 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti all'art. 20 del Regolamento Elettorale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura del seggio unificato.

Art. 16 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.

In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi lavorativi.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10. 2015.

Bari, 03.11.2015

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO